



Convertito in legge in c.d. Decreto liberalizzazioni: le principali novità per la categoria degli Psicologi

a cura di Filippo Fabbrica, Consulente fiscale Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Il decreto legge n. 1/2012, ribattezzato dagli organi di informazione "decreto liberalizzazioni" e recentemente convertito in legge (L. n. 27/2012) è intervenuto a regolamentare in modo nuovo alcuni aspetti delle attività professionali, dedicando a queste ultime l'intero Capo III del Titolo I. A parere di chi scrive, gli articoli 9, 9-bis e 10 possono impattare anche la Professione di Psicologo e di seguito si procederà ad un primo commento.

ABROGAZIONE DELLE TARIFFE

L'art.9 afferma con risolutezza che "Sono abrogate le tariffe delle Professioni regolamentate nel sistema Ordinistico". Tale abrogazione - non facendo riferimento a leggi, decreti o altro - deve considerarsi assoluta. Cessano pertanto (ed anzi hanno già cessato) di avere efficacia normativa le tariffe esistenti. Addirittura, per evitare confusione, il Legislatore stabilisce che sono abrogate anche **TUTTE** le altre norme che rinviano alle tariffe per determinare il compenso di una prestazione professionale. Tuttavia - per fornire certezza nei casi di liquidazione da parte di un giudice (si pensi alla perizia richiesta ad uno Psicologo che agisce come Consulente Tecnico del Giudice) - il compenso del Professionista sarà determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto. Non sembra ad oggi che tali parametri potranno essere adottati al di fuori dello specifico e circoscritto ambito previsto dalla norma ovvero che possano costituire uno strumento per la surrettizia reintroduzione delle tariffe.

In attesa del decreto (e tale attesa potrebbe anche essere superiore ai centoventi giorni, che sono il termine massimo previsto dalla legge stessa), le "vecchie" tariffe continuano ad applicarsi, ma limitatamente alla sola liquidazione delle spese giudiziali.

SOSTITUZIONE DELLE TARIFFE CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERA PATTUIZIONE

Il tema è stato già trattato in una recente newsletter. Dal momento che le tariffe - che riguardavano le sole Professioni regolamentate - sono state abrogate, ci si potrebbe attendere che ai Professionisti venga riservato lo stesso trattamento previsto per gli altri prestatori di servizi, e cioè la possibilità di non pattuire preventivamente il compenso con il cliente, rimandando la sua determinazione - ad esempio - alla conclusione della prestazione. Invece il Legislatore ha deciso di differenziare le posizioni, imponendo che "il compenso per le prestazioni professionali (sia pattuito (obbligatoriamente) al momento del conferimento dell'incarico professionale". E' difficile, stante la collocazione della norma, pensare che questa disposizione si applichi anche ai lavoratori autonomi non appartenenti al sistema Ordinistico e pertanto questi ultimi (tra cui ricordiamo



molte nuove Professioni, quali coach, counsellor...) non vi appaiono soggetti. Tale differenziazione deve a mio avviso intendersi estesa anche ai seguenti obblighi:

- rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- indicare (ove sia stata stipulata, e comunque - a regime - sempre) i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- rendere preventivamente nota al cliente la misura del compenso, formulando un preventivo di massima;
- concordare la misura del compenso indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese (viaggio, vitto, alloggio...), oneri (bolli, tasse...) e contributi (Enpap).

Tutti i suddetti obblighi appaiono - a mio parere - coerenti con l'impianto normativo disegnato dal DL 1/2012 e con lo scopo di aprire anche alla concorrenza sul prezzo il mercato delle prestazioni d'opera intellettuali. Tuttavia la legge ha anche stabilito che la misura del compenso "deve essere adeguata all'importanza dell'opera". Questa locuzione è principalmente rivolta al Professionista, ed in particolare a colui che voglia forzare lo scopo sopra citato, fino a far diventare selvaggia la competizione sul prezzo. Infatti, come esistono limiti normativi alle cosiddette "vendite sottocosto" di merce, è apparso opportuno al Legislatore salvaguardare un simile principio anche nell'ambito di nostro interesse. Stante questa premessa, sarà probabilmente difficile - per chi offra pubblicamente le proprie prestazioni ad un prezzo irrisorio - ottenere da un giudice un compenso più alto, lamentando che la misura del compenso non era adeguata all'importanza dell'opera; mentre sarà astrattamente possibile per i terzi (ad esempio Colleghi danneggiati da suddetto comportamento) chiederne un ristoro davanti agli Organi competenti per evidente violazione di legge.

Nessuna sanzione specifica è comunque prevista dalla legge in caso di inottemperanza alle disposizioni. Chi scrive ritiene comunque che non si possano applicare, quali sanzioni indirette, nemmeno la nullità del contratto d'opera intellettuale o la sua annullabilità, anche se il rischio di una tale deriva dovrebbe di per sé convincere il Professionista a rispettare forma e sostanza delle nuove norme.

Si chiarisce infine che il precedente obbligo di pattuizione per iscritto del compenso è venuto meno, anche se si suggerisce caldamente di procedere utilizzando la forma scritta.

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Su tale materia le novità introdotte appaiono minime: si è già detto infatti che vi è da subito l'obbligo di indicare al Cliente i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, ma questo - a parere di chi scrive - non introduce un obbligo immediato



di stipula, anticipato rispetto alle scadenze previste dal DL 138/2011. L'imperativo di indicare i dati in questione è quindi rivolto solo a coloro che hanno già stipulato detta polizza. Viene confermato che il dovere della copertura assicurativa entrerà in vigore non appena gli Ordinamenti professionali verranno riformati per recepire tale obbligo (ed il termine di 12 mesi previsto dalla Legge per la riforma degli Ordinamenti - sebbene perentorio - appare a rischio di proroga). Si ritiene inoltre che l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa sia riferito ai soli lavoratori autonomi (in forma individuale o associata) e non ai dipendenti e che la polizza non debba possedere requisiti specifici ma solo essere "idonea". Tale idoneità dovrà essere valutata in concreto, ossia tenendo conto delle caratteristiche della specifica attività esercitata e del fatto che la legge ha introdotto questa previsione "a tutela del cliente". Pertanto, a mio parere la polizza dovrà coprire tutti i rischi cui è soggetto il solo Cliente e non eventuali altri soggetti terzi (locatore, Colleghi, dipendenti...). Si può immaginare anche una lettura più restrittiva (che non mi sento attualmente di condividere) e che limita la copertura dei soli rischi derivanti dal concreto esercizio della Professione, con esclusione pertanto dei rischi più generali (ad esempio: infortunio del cliente all'interno dello studio); tale lettura della norma è suggestiva, ma un po' troppo letterale dal punto di vista interpretativo e di ridotta utilità dal punto di vista pratico, poiché la copertura dai rischi generali è di solito poco costosa per uno studio professionale.

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

In realtà su questo tema le novità introdotte costituiscono solo un'opera di manutenzione normativa di un testo che lascia tuttora gli interpreti piuttosto perplessi. Infatti gli aspetti su cui interviene il DL 1/2012 sono i seguenti:

- possibilità di costituire cooperative di Professionisti anche con soli tre soci;
- obbligo che nello statuto della società sia previsto:
 - a) che i soci Professionisti dispongano (in virtù del loro numero e della parte di capitale da essi detenuto nella società) della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni;
 - b) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci Professionisti nell'esercizio dell'attività Professionale;
- possibilità per il singolo socio di opporre agli altri soci il segreto circa le attività professionali a lui affidate;
- esplicita previsione che, accanto al modello della società tra Professionisti, sopravvive lo schema dell'associazione professionale o studio associato.

Ma, al di là delle novità citate, rimane aperto il dibattito sulla reale utilizzabilità dello schema societario delineato dalla legge 183/2011 (art.10). Infatti non è ancora avvenuta l'emanazione del regolamento previsto dal comma 10 art. 10 legge citata, nel quale il Ministro dello Sviluppo



Economico dovrà disciplinare alcuni aspetti fondamentali ed in tale vuoto appare assai rischioso (e forse illegittimo) adottare oggi la forma in discussione. Questa affermazione vuole essere un chiaro invito di chi scrive queste righe a valutare con molta attenzione - insieme ai consulenti di fiducia - l'opportunità di agire in qualità di *early adopter* della "società tra Professionisti". Innumerevoli infatti sono i dubbi applicativi e di funzionamento, ed altri nascono giorno per giorno man mano che si avanza nello studio e nella pratica della fattispecie.

PROFESSIONISTI E CONFIDI

Un ulteriore specifico intervento di manutenzione normativa attuato dal DL 1/2012 consente di accennare in questa sede al tema dei consorzi-fidi (CONFIDI) per i Professionisti. Infatti da luglio 2011 è consentito esplicitamente costituire tra Professionisti questo tipo di organizzazioni, in precedenza utilizzate soprattutto da piccole e medie imprese. I Confidi hanno lo scopo di prestare garanzia alle banche o alle società finanziarie per facilitare il finanziamento da parte di queste ultime ai soggetti aderenti al Consorzio. In pratica, lo Psicologo, che avesse intenzione di finanziarsi per effettuare investimenti o altro, potrebbe iscriversi ad un Confidi per liberi Professionisti e chiedere a questo di prestare garanzia - in aggiunta alla propria - alla banca di fiducia. La presenza di una garanzia "forte", quale quella di un Confidi, di solito ha un duplice effetto: a) facilita l'ottenimento del credito bancario; b) riduce il costo del finanziamento. Poiché l'estensione ai liberi Professionisti della possibilità di costituire consorzi e/o di parteciparvi è relativamente recente, il Legislatore sta progressivamente adeguando l'intero corpus normativo preesistente alla nuova tipologia di consorzi fidi. In particolare il DL 1/2012 consente agli Enti Pubblici e privati di partecipare al capitale dei Confidi tra professionisti allo scopo di irrobustirne il profilo finanziario e di accrescerne la credibilità e l'immagine. Di tale generale potenziamento si sentiva in effetti il bisogno: basta una breve ricerca su internet per notare il diverso grado di sviluppo raggiunto dai Confidi per le PMI (che hanno una storia pluridecennale) rispetto ai primi esempi destinati ai Professionisti.